

STATUTO

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata  
"Immobiliare Cinque Effe - SRL".

**ART. 2) SEDE**

La società ha sede in **Reggio Emilia**.

E' riservata ai soci la decisione di istituire, modificare o  
estinguere sedi secondarie.

**ART. 3) OGGETTO**

3) Costituisce oggetto della società l'acquisto, la vendita,  
la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammini-  
strazione, la locazione e la gestione in genere dei beni im-  
mobili.

Ferma restando, inoltre, l'esclusione di ogni attività ri-  
servata, la Società potrà effettuare qualsiasi servizio ac-  
cessorio alle attività di costruzione e di ristrutturazione di  
immobili, prestando assistenza durante tutte le fasi del-  
l'attività edilizia e per tutti i relativi interventi (quali,  
ad esempio, la posa di pavimenti, la scelta della tinteggia-  
tura o verniciatura, l'individuazione degli arredi, ecc.).

La Società potrà, inoltre:

\* assumere, direttamente o indirettamente, ma non come atti-  
vità prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti  
del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o



imprese aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio;

\* compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

\* rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, sia favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito.

Tutte le indicate attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### **ART. 4) DURATA**

La durata della società è fissata al **31 dicembre 2050**.

#### **ART. 5) CAPITALE**

**5.1** Il capitale della società è di Euro 14.040 (quattordicimilazeroquaranta) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

**5.2.** Ogni quota deve essere di valore nominale pari a 1 (uno) Euro o a multipli di 1 (uno) Euro. Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di Euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di Euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia superiore o inferiore ai cinquanta centesimi di Euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.

#### **ART. 6) CONFERIMENTI**

**6.1.** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

6.2. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio ed aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi in favore della società.

#### ART. 7) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

7.1 Ove la deliberazione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

7.2. Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C., l'aumento di capitale può essere attuato, in tutto o in parte, anche mediante offerta a terzi delle quote di nuova emissione; in tale ipotesi, spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

7.3 Nel caso di perdite del capitale sociale, la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, ove nominati, non devono essere depositate



presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nel corso della stessa.

In ogni caso, gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

#### **ART. 8) PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

#### **ART. 9) DIRITTI DEI SOCI**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### **ART. 10) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI**

**10.1.** In tutti i casi di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci - a parità di condizioni - il diritto di prelazione.

**10.2** Nell'ambito della nozione di "trasferimento", si intendono compresi tutti i negozi traslativi a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni sociali o dei diritti in forza dei quali si consegua il risultato del mutamento di titolarità delle stesse partecipazioni.

Ai fini della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del

corrispettivo offerto, mediante lettera, consegnata anche a mano, agli altri soci i quali, nei trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra dovranno esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la relativa dichiarazione di esercizio con lettera raccomandata inviata nei termini di cui innanzi.

La prelazione deve essere esercitata per l'intera partecipazione offerta.

**10.3** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato.

**10.4.** Qualora il corrispettivo del negozio traslativo sia di natura infungibile, i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella relativa comunicazione; in mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetto.



Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più titolari del diritto di prelazione eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare, dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo l'arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. In tal caso, l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

**10.5** Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui innanzi, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse sono subordinati al gradimento dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti medesimi, contenente l'indicazione della persona del cessionario oltre a tutte le altre condizioni contrattuali.

I soci dovranno esprimere il gradimento, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta raccomandata

L'Organo Amministrativo della società dovrà comunicare al

socio, senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata, sempre con ricevuta di ritorno, la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento.

Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

#### **ART. 11) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE**

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte solo previa espressione del gradimento da parte dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, da manifestarsi nei modi innanzi indicati.

E' fatto salvo, in ogni caso, per gli eredi o legatari del socio defunto, il diritto di ottenere la liquidazione della quota agli eredi in proporzione al patrimonio sociale, con assegnazione di beni mobili e/o immobili.

#### **ART. 12) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

I finanziamenti dei soci alla società con diritto di restituzione potranno essere effettuati solo da soggetti che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione non inferiore al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### **ART. 13) DIRITTO DI RECESSO**

**13.1** Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia ma-



nifestato voto contrario, ovvero che si sia astenuto (essendo l'astensione equivalente al voto contrario) nelle decisioni relative alla:

- \* proroga del termine di durata della società;
- \* modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso.

**13.2** Il socio che intende esercitare il diritto di recesso, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti del collegio sindacale, ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro quindici giorni dal giorno in cui:

- \* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- \* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione (da inviarsi dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R.) che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- \* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- \* è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

**13.3.** Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della Società.

#### **ART. 14) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio receduto secondo i criteri di determinazione e nei termini di cui all'articolo 2473 cod. civ.

#### **ART. 15) ESCLUSIONE**

**15.1** Il socio può essere escluso dalla società nel caso di scomparsa, assenza, morte presunta, interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena detentiva che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

**15.2** L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

**15.3** L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il



medesimo termine il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Tribunale.

#### **ART. 16) DECISIONI DEI SOCI**

**16.1** I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

**16.2** Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

#### **ART. 17) MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI**

**17.1** Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei seguenti casi:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) decisioni aventi ad oggetto il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) decisioni sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

**17.2** Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al comma che

precede, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**17.3** La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo articolo 31.

#### **ART. 18) CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA**

**18.1** L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

**18.2** L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione della adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura di uno o più amministratori ovvero dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti



i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

**18.3** In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

\* è rappresentato l'intero capitale sociale e

\* tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero risultino informati della riunione degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

#### **ART. 19) DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO**

**19.1** Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

**19.2** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

**19.3** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione.

**19.4** Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **ART. 20) RAPPRESENTANZA**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, mediante delega scritta; la relativa documentazione sarà conservata dalla società secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 1° comma n. 2) del Codice Civile.

#### **ART. 21) SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA**

**21.1** L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

**21.2** L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 33.

#### **ART. 22) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

**22.1** L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

**22.2** Il socio astenuto viene equiparato, ai fini del calcolo dei quorum, al socio assente.

**22.3** Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 C.C.



22.4 Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### ART. 23) AMMINISTRAZIONE

23.1 L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di **sette**, nominati dai soci.

23.2 Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati: in quest'ultimo caso si applicano rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c.; peraltro, la decisione di cui al 3° comma dell'articolo 2257 c.c. ed al 2° comma dell'articolo 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Nell'ipotesi sub b), gli amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

23.3 Gli amministratori possono anche essere non soci.

**ART. 24) DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE**

**24.1** Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

**24.2** Gli amministratori sono rieleggibili.

**24.3.**La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo e' stato ricostituito.

\* Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

\* Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa vengono meno due consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro otto giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

\* Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro otto giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.



24.4. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, è escluso il diritto al risarcimento del danno, solo nell'ipotesi in cui sia stato dato un congruo preavviso.

#### **ART. 25) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

25.1 Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, ed eventualmente, il Vice Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

25.2 Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, o il revisore, se nominati.

25.3 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**25.4** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**25.5** Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo articolo 31.

**25.6** La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

**25.7** Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.

L'adunanza può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 33.

#### **ART. 26) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

**26.1** La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- \* all'Amministratore Unico;
- \* al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di



assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;

\* all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;

\* a ciascuno degli amministratori disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva, ai sensi dell'articolo 2257 c.c.;

\* a tutti gli amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva, ai sensi dell'articolo 2258 c.c..

**26.2** Gli amministratori possono nominare procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

#### **ART. 27) POTERI DI GESTIONE**

**27.1** All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

#### **ART. 28) AMMINISTRATORI DELEGATI**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale ad uno o più amministratori.

#### **ART. 29) COMPENSI**

**29.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

**29.2** Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato e che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea

polizza assicurativa.

**ART. 30) CONFLITTO DI INTERESSI e DIVIETO DI CONCORRENZA**

**30.1** L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo (se esistente) di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

**30.2** Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dei soci.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**30.3** I soci e gli amministratori non sono vincolati da alcun divieto di concorrenza, sussistendo invece il diritto degli stessi all'esercizio di attività imprenditoriali concorrenti o all'assunzione di partecipazioni in altre società concorrenti.

**ART. 31) CONSULTAZIONE SCRITTA E**

**CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

**31.1** Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da



uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto a ciascun socio o amministratore con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma, messaggio di posta elettronica. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per prescrizione dal socio interpellato.

Il socio interpellato presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto.

La decisione si perfeziona quando tutti i soci o gli amministratori siano stati interpellati e, almeno la maggioranza prescritta, abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

**31.2** Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio o amministratore presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza, da parte degli amministratori o dei soci di minoranza. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio o amministratore, mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona quando almeno la maggioranza prescritta dei soci o degli amministratori, abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**31.3** Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

#### **ART. 32) CONTROLLI**

**32.1** Qualora lo ritengano opportuno, i soci possono nominare un Collegio Sindacale o un Revisore, determinandone competenze e poteri.

**32.2** Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

**32.3** Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

**32.4** Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.

**32.5** Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Diversamente il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

**32.6** Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o



distanti, audio-video o anche solo audio collegati, alle condizioni di cui al successivo articolo 33.

**32.7** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **ART. 33) PRINCIPI DISCIPLINANTI LE RIUNIONI**

##### **IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA**

**33.1** Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

\* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

\* che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

\* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

#### **ART. 34) BILANCIO E UTILI**

**34.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico, ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

**34.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.



#### **ART. 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dal Codice Civile.

#### **ART 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

**36.1** Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società.

L'Arbitro opererà in via rituale e deciderà secondo diritto entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Sede dell'arbitrato sarà **Reggio Emilia**.

**36.2** Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **ART. 37) COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio

speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro dei verbali del consiglio di amministrazione, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- e) il libro dei verbali del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d) il libro dei verbali dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.



Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

**ART. 38) COMPUTO DEI TERMINI**

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

**FIRMATO:**

**CORRADINI VINCENZO**

**ANTONIO CARANCI NOTAIO (SIGILLO)**

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n. trentacinque facciate, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Reggio Emilia, li 17 gennaio 2023



